DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1971

che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » e da vari enti italiani

Fascicoli FSE nn. 6939, 6975, 7019, 7054, 7055, 7056, 7057, 7063, 7077, 7081, 7085, 7086, 7091, 7092, 7107

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(72/74/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 17 giugno e 20 novembre 1969, 11 giugno, 16 giugno, 17 giugno, 9 novembre, 13 novembre, 19 novembre, 24 novembre e 14 dicembre 1970, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di lire 4 631 486 802,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 [4], nonché la decisione del 28 marzo 1963 [5] relativa all'aggiornamento del suddetto elenco,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo dell'8 dicembre 1971,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'amministrazione e degli enti pubblici indicati qui di seguito :

Servizio od ente	*Importo richiesto*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	3 961 847 214 Lit.
2. Regione siciliana	8 683 494 Lit.
3. Associazione nazionale addestramento professionale « Leone XIII » (ANAP)	503 567 894 Lit.
4. Consorzio per la gestione del Centro d'addestramento professionale per lavoratori di Ravenna	1 638 205 Lit.
5. Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Sondrio	3 723 620 Lit.
6. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)	102 944 371 Lit.
7. Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (INIASA)	49 082 004 Lit.

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.
(5) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.

considerando che, eccezione fatta per l'amministrazione statale di cui al n. 1 dell'elenco che precede, l'ente indicato nello stesso elenco al n. 2 è un'amministrazione autarchica territoriale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 9 e che gli enti menzionati ai nn. da 3 a 7 sono tutti iscritti sull'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo succitato o gestiti da tali enti ;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e concernono operazioni terminate nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1969 incluso, sono state validamente presentate nel termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame di tali richieste, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e contabili risulta che esse sono conformi alle prescrizioni della regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di quanto segue :

a) nelle richieste relative al « Ministero del lavoro e della previdenza sociale» ed al «Consorzio per la gestione del Centro di addestramento professionale per lavoratori di Ravenna » talune somme sono state indebitamente incluse negli importi delle spese esposte nei fascicoli delle relative richieste a causa di errori di calcolo, mentre nella richiesta relativa al « Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Sondrio » una somma è stata indebitamente inclusa a causa di un'inesatta interpretazione dell'articolo 5, a), del regolamento n. 9 ; gli importi corrispondenti alla rettifica dei calcoli in parola si concretizzano in Lit. 67 495 per le richieste relative al « Ministero del lavoro e della previdenza sociale », in Lit. 10 699 per la richiesta relativa al «Consorzio per la gestione del Centro di addestramento professionale per lavoratori di Ravenna» ed in Lit. 965 384 per la richiesta relativa al «Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Sondrio», somme da dedurre dagli importi richiesti dal servizio e dagli enti summenzionati ;

b) nelle richieste relative al « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » ed alla « Regione siciliana » taluni lavoratori non soddisfacevano a tutte le condizioni previste agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 9, o perché non iscritti, prima del corso, presso un ufficio di collocamento alla ricerca di un'occupazione, in conformità all'articolo 2, o perché non rioccupati per almeno 6 mesi entro i dodici o diciotto mesi successivi alla fine del corso, secondo il disposto del comma 3 dell'articolo 4 ; tali casi di conseguenza non possono essere oggetto di contributo del Fondo ;

c) considerando che il numero dei casi di cui al precedente punto b), le cui percentuali sono state determinate di volta in volta in funzione dei risultati delle verifiche per sondaggio effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nelle richieste del « Ministero del lavoro e della previdenza sociale» a un importo di Lit. 20 601 255 equivalente allo 0,52 % dell'importo rettificato conformemente al punto a) e nelle richieste della «Regione siciliana» a un importo di Lit. 217 087 (equivalente al 2,5 %), importi che debbono essere dedotti dalle somme richieste ;

d) considerando di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal servizio di Stato e dagli enti summenzionati, previa deduzione di un importo totale di Lit. 21 861 920 (Lit. 67 495 + Lit. 10 699 + Lit. 965 384 + Lit. 20 601 255 + Lit. 217 087) e che l'importo del contributo da concedere è così fissato a Lit. 4 631 486 802 — Lit. 21 861 920 = Lit. 4 609 624 882 ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri dell'8 dicembre 1971, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana tendenti ad ottenere la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per le spese sostenute dall'amministrazione e dagli enti indicati all'articolo 2, per operazioni di riqualificazione terminate nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1969 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di lire 4 609 624 882. La parte delle richieste eccedente tale importo non è conforme a queste disposizioni.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana a favore dell'amministrazione e degli enti sotto indicati è stabilito in Lit. 4 609 624 882 (equivalente a 7 375 399,78 unità di conto), ripartito come segue :

Servizio od ente	*Contributo concesso*
1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	3 941 178 474 **Lit.**
2. Regione siciliana	8 466 407 Lit.
3. Associazione nazionale addestramento professionale «Leone XIII» (ANAP)	503 567 894 Lit.
4. Consorzio per la gestione del Centro d'addestramento professionale per lavoratori di Ravenna	1 627 506 Lit.
5. Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Sondrio	2 758 236 Lit.
6. Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI)	102 944 371 Lit.
7. Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (INIASA)	49 082 004 Lit.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI